



n. 180/2023 R.G.

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede;

visto l'art. 127 ter c.p.c.;

visti gli artt. 415 e 420 c.p.c.;

DISPONE la trattazione scritta del procedimento;

FISSA l'udienza di trattazione scritta del 23.2.24 onerando parte ricorrente per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto nel termine di giorni 10.

Avverte la parte convenuta che ha l'onere di costituirsi in cancelleria almeno 10 giorni prima dell'udienza sopra indicata ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e che, in mancanza, incorrerà nelle decadenze previste dal medesimo articolo.

Ritenuto necessario prevedere che lo scambio delle rispettive deduzioni da formulare a verbale avvenga in via preventiva tra i difensori delle parti – in applicazione del principio di leale collaborazione – con successivo deposito in telematico di un'unica nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni, al fine di evitare un aggravio di attività della Cancelleria (come invece accadrebbe nel caso in cui ciascun difensore dovesse depositare in telematico una propria nota ed ulteriore replica); rilevato che il deposito della nota terrà luogo della partecipazione delle parti all'udienza (mentre il mancato deposito nel termine assegnato equivarrà alla mancata comparizione, agli effetti dell'art. 309 c.p.c.); DISPONE lo scambio preventivo tra i difensori delle deduzioni da formulare a verbale, ed il successivo deposito in telematico delle stesse sino all'udienza in unica nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni, che verrà recepita nel verbale redatto fuori udienza, con conseguente adozione del provvedimento del giudice.

Belluno , 03/12/2023

Il Giudice

Dott.ssa Anna Travia

